



Decreto Dirigenziale n. 34 del 27/02/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA FRATELLI TAFURO SRL CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI MILANO, VIA SARDEGNA, 48, SEDE IMPIANTO SS 18 KM 82 NEL COMUNE DI EBOLI.

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

- che la Ditta FRATELLI TAFURO srl è titolare dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.D. n. 1161 del 6.02.1997, rilasciata ai sensi dell'ex DPR 203/88 art. 12, ed ex DPR 25/07/91, per l'attività di lavorazione prodotti ortofrutticoli;
- che la Ditta FRATELLI TAFURO srl con sede legale nel Comune di Milano, Via Sardegna, 48, legale rappresentante, Tafuro Luigi nato a Nocera Inferiore il 22.09.1947, ha presentato in data 29/06/2011, prot. 509762 istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D. Lgs n. 152/06 per modifica impianto sito in Eboli, SS 18 Km 82, per l'attività di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli;
- che la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, conclusasi nella seduta del ventinove agosto 2011, preso atto della documentazione integrativa acquisita in data 24.08.2011, prot. n. 638892, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le seguenti prescrizioni:
 - 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto;
 - 2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;
 - 3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
 - 4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
- che trasmessa unitamente all'istanza, figura relazione tecnica in cui sono indicati:
 - a) autorizzazione;
 - b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
 - c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punto di emissione	Sostanza emessa	Concentrazione mg/Nm³	Flusso di massa Kg/h
E1	NO _x	195	0,59
E2	NO _x	189	0,85
E3	Polveri	1,0	
	NO _x	220	1,98

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;
- che nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti alla Conferenza di Servizi, a seguito della trasmissione del verbale, avvenuta con nota del 29.08.2011, prot. 646023;
- che l'ARPAC con nota acquisita il 24/01/2012, prot. 55277, ha comunicato l'avvenuto pagamento a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n.750/04 e n. 154/07;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;

- la delibera di G.R. n°286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n°750 del 22/05/2004;
- IL D. Lgs n. 152 del 03/04/2006
- la delibera di G.R. n°154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Servizio,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di concedere alla Ditta FRATELLI TAFURO srl con sede legale nel Comune di Milano, Via Sardegna, 48, legale rappresentante, Tafuro Luigi nato a Nocera Inferiore il 22.09.1947, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/06, per modifica impianto sito in Eboli, SS 18 Km 82, per l'attività di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto;
 - 2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, dovrà effettuare un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;
 - 3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
 - 4) stabilire che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 - 5) di stabilire che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 - 6) è fatto obbligo alla Ditta richiedente della tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06 nonché in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all' Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
- di stabilire che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;
- di demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 1 0/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti;
- di fare obbligo da parte alla Ditta FRATELLI TAFURO srl di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative dell'emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- la presente autorizzazione, non esonera la Ditta richiedente, dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- inviare copia del presente decreto alla Ditta FRATELLI TAFURO srl, all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Eboli.
- pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO